COOPERATIVA MAISCOLTORI

La PAC 2023-2027 dopo l'approvazione in sede UE e le scelte nazionali

Codigoro, 14 febbraio 2022





Gabriele Chiodini

Agronomo e ricercatore presso il dipartimento di scienze agrarie alimentari e ambientali - DSA3 **Università di Perugia.**

LE FASI DELLA PAC



2014-2020 Europa 2020

2021-2022 · Periodo transitorio

2023-2027 · Pac post 2020

- Green Deal europeo
- A Farm to Fork
- Strategia sulla biodiversità

LE TAPPE DELLA PAC POST 2020



- 2 Febbraio 2017: consultazione pubblica sul futuro della Pac
- 7 Luglio 2017: conferenza europea sul futuro della Pac
- 29 Novembre 2017: "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura"
- 1 giugno 2018: proposte legislative per la Pac 2021-2027
- 1-8 aprile 2019: votazione in COMAGRI del PE (non in plenaria)
- 23-26 maggio 2019: elezioni di Parlamento europeo
- 21 ottobre 2020: compromesso al Consiglio dei ministri agricoli
- 23 ottobre 2020: approvazione al Parlamento europeo in plenaria.
- nov 2020 giu 2021: triloghi
- 2 dicembre 2021: approvazione dei regolamenti in sede UE
- 31 dicembre 2021: presentazione dei Piani Strategici Pac (PSP)
- 30 giugno 2022: approvazione dei Piani Strategici Pac (PSP)
- 1° gennaio 2023: entrata in vigore nuova Pac



NUOVI OBIETTIVI




OBIETTIVI GENERALI			OBIETTIVI SPECIFICI
OG1	Sfide economiche:	OS1	Assicurare giusto reddito agli agricoltori
	promuovere agricoltura smart, competitiva e	OS2	Migliorare l'orientamento al mercato e accrescere la competitività
	resiliente e diversificata e la sicurezza alimentare	OS3	Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore
OG2	Sfide su ambiente e clima: sostenere e rafforzare la tutela dell'ambiente e l'azione per il clima	OS4	Mitigazione/adattamento cambiamento climatico
		OS5	Sviluppo sostenibile e gestione risorse naturali
		OS6	Contrastare la perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare il paesaggio
	Sfide sociali:	OS7	Sostenere rinnovamento generazionale
OG3	rafforzare il tessuto socio-economico delle	OS8	Assicurare vivacità alle aree rurali
	zone rurali	OS9	Migliore alimentazione e salute cittadini

I tre strumenti della Pac 2023/2027: Italia



	IMPOR'	ITALIA		
STRUMENTI	(mln di 2023-2027	€) annuo	(%)	
Pagamenti diretti	18.142,5	3.628,5	51,1	
Misure di mercato	2.088,0	417,6	5,9	
Sviluppo rurale	15.281,5	3.056,3	43,0	
TOTALE	35.512,5	7.102,40	100,00	






I PIANI STRATEGICI PER LA PAC (PSP)

IL RIEQUILIBRIO DELLE RESPONSABILITÀ





LA PROGRAMMAZIONE DELLA PAC NEL NUOVO QUADRO 2023-2027





Ruolo della Commissione Europea

- Obiettivi comuni
- Quadro di performance (targets) e definizione indicatori output/risultato/impatto
- Definisce ampi tipi di intervento;
- Regole base
- Strutture di governance (sistema gestione e controllo)
- Approva il Piano Strategico

Ruolo degli Stati membri

- Compone interventi e linkages con obiettivi e targets
- Individuazione misure
- Regole operative delle misure
- Reports annuali su output ottenuti

Fonte: Mantino, 2018

NUOVO MODELLO DI ATTUAZIONE New delivery model



La **nuova Pac** intende passare:

1. da un modello di attuazione della Pac basato sulla conformità alle norme;

2. ad un modello improntato alla performance.

FOCUS SULLA PERFORMANCE



APPROCCIO PLURIENNALE PER LA PAC

OBIETTIVI COMUNI

INDICATORI

TIPI DI INTERVENTO



LIQUIDAZIONE FINANZIARIA ANNUALE

LEGARE LA SPESA ALL'OUTPUT



Indicatori comuni di output

Spesa senza output non ammissibile



ESAME DELL'EFFICACIA D'ATTUAZIONE

PROGRESSO VERSO GLI OBIETTIVI



Indicatori comuni di risultato

Azioni da intraprendere se non si raggiungono i targets

Pagamenti sospesi se non si intraprendono azioni o non sono efficaci



VALUTAZIONE AD INTERIM

VALUTARE LA PERFORMANCE VERSO GLI OBIETTIVI




Indicatori comuni d'impatto




PAGAMENTI DIRETTI







PAC 2023-2027



Ripartizione del plafond di pagamenti diretti (PD)



Tipologia di pagamento	%	Plafond (Milioni di euro)
Sostegno di base al reddito per la sostenibilità	48	1.678,19
Sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità	10	349,6
Sostegno complementare al reddito per i giovani	2	69,92
Regimi per il clima e l'ambiente (eco-schemi)	25	874,06
Sostegno accoppiato al reddito	15	524,43
Totale	100	3.496,24

Trasferimento per la gestione del rischio del 3%

Pagamenti diretti a confronto

PAC 2015-2022		PAC 2023-2027		
Tipologia di pagamento	%	%	Tipologia di pagamento	
Pagamento di base	55,08	10	Sostegno di base al reddito per la	
Pagamento greening	30	48	sostenibilità (BISS)	
		25	Regimi per il clima e l'ambiente (eco-schema)	
		10	Sostegno ridistributivo al reddito per la sostenibilità (CRISS)	
Sostegno per i giovani agricoltori	2	2	Sostegno complementare per i giovani agricoltori (CISYF)	
Sostegno accoppiato al reddito	12,92	13+2	Sostegno accoppiato al reddito (CIS)	
Aiuti forfettari per i piccoli agricoltori	-			

UNA SINTETICA SIMULAZIONE



PARAMETRI	UM	DATI
SAU ammissibile in Italia	ettari (Agea 2019)	9.717.856
massimale PD in Italia	euro	3.496.529.155
percentuale destinata al sostegno di base	%	48
pagamento medio nazionale	euro/ha	172

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO DI BASE



➤Il sostegno di base per la sostenibilità (BISS) potrà essere erogato secondo tre possibilità:

- pagamento annuale uniforme, senza titoli;
 - i titoli attuali scadranno il 31 dicembre 2022;
- 2. pagamento annuale uniforme differenziato per territorio, ma uniforme per gli agricoltori dello stesso territorio;
 - i titoli attuali scadranno il 31 dicembre 2022:
- 3. attribuzione del sostegno sulla base di titoli all'aiuto;
 - i titoli attuali saranno ricalcolati nel 2023.


CONVERGENZA DEI TITOLI (1)




- il sostegno di base per la sostenibilità (BISS) legato ai titoli storici:
 - entro il 2026 una convergenza del valore unitario dei titoli al 85% del valore unitario medio;
 - i titoli di valore basso devono arrivare al 85% del valore medio nazionale (148 euro); attualmente siamo al 60%;
 - 2. per finanziare l'aumento dei titoli di valore basso:
 - tetto ai titoli: 2.000 € dal 2023;
 - diminuzione del valore unitario dei titoli più elevati, con stop loss del 30%.

I titoli 2023-2027 (1)







CONVERGENZA DEI TITOLI (2)



- Convergenza verso l'alto dei titoli di valore basso:
 - **4 Step** progressivamente crescenti:
 - 2023: + **5%**;
 - 2024: + **6%**;
 - 2025: + **7%**;
 - 2026: + **7%**.
- Convergenza verso il basso dei titoli di valore alto:
 - **4 Step** progressivamente decrescenti:
 - 2023: **6,0%**;
 - 2024: **7,2%**;
 - 2025: -**8,4%**;
 - 2026: **8,4%**.

NUOVA PAC E AFFITTI





Contratti di affitto: come comportarsi?

- Nel 2023, i nuovi titoli 2023-2027 saranno ricalcolati, ma non verranno riassegnati.
- •Non c'è la riassegnazione dei titoli, ma solamente il ricalcolo.
- Nessun problema e nessuna conseguenza, quindi, per i contratti di affitto di terra+titoli.

LA CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA



Tema principale		Requisiti e norme
Cambiamenti climatici		Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5 % rispetto all'anno di riferimento.
(mitigazione e adattamento)	BCAA 2	Protezione di zone umide e torbiere1
	BCAA 3	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
Acqua	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e lettera h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati
	CGO 2	Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1): articoli 4 e 5
	BCAA 4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua1
Suolo (protezione e	BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza.
qualità)	BCAA 6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili1
	BCAA 7	Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse2
		Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1): articolo 55, prima e seconda frase
Prodotti fitosanitari		Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71): articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5 articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/EC e della legislazione relativa a Natura 2000 articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui

LA CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA



Tema principale		Requisiti e norme				
	CGO 3	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7): articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4				
	CGO 4	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7): articolo 6, paragrafi 1 e 2				
Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	BCAA 8	Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi1 - Percentuale minima di almeno il 4 % dei seminativi a livello di azienda agricola destinati a superfici ed elementi non produttivi, comprese le superfici lasciate a riposo. - Se un agricoltore si impegna a destinare almeno il 7 % dei propri seminativi a superfici o elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo, nell' ambito di un regime ecologico rafforzato a norma dell' articolo 31, paragrafo 6, la quota da attribuire al rispetto della presente norma BCAA è limitata al 3 % Percentuale minima di almeno il 7 % dei seminativi a livello di azienda agricola, se essa comprende anche colture intercalari o colture azotofissatrici, coltivate senza l' uso di prodotti fitosanitari, di cui il 3 % è costituito da superfici lasciate a riposo o elementi non produttivi. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare il fattore di ponderazione dello 0,3 per le colture intercalari. - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio - Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli - A titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive				
	BCAA 9	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000				
Sicurezza alimentare	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requi generali della legislazione alimentare, istituisce l' Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo di sicurezza alimentare (GU L 31 dell' 1.2.2002, pag. 1): articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 11, e articoli 18, 19 e 20					
	CGO 6	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d' utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β- agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3): articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7				
Benessere	CGO 9	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7): articoli 3 e 4				
degli animali	CGO 10	Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5): articoli 3 e 4				
	CGO 11	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell' 8.8.1998, pag. 23): articolo 4				

BCAA 7 - stabilisce l'obbligo della rotazione colturale sui seminativi, per preservare la fertilità integrale del suolo (ad eccezione delle colture sommerse)



- ➤ Rotazione: cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo).
 - Tale cambio di coltura interessa anche le eventuali colture secondarie, adeguatamente gestite, completandone cioè il ciclo produttivo.
 - La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro) è considerata, ai fini della presente BCAA, come monosuccessione dello stesso cereale.

Sono esentate le aziende:

- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- con una superficie di seminativi fino a 10 ettari.
- certificate in conformità al Reg. (UE) n. 848/2018, relativo alla produzione biologica e le coltivazioni sommerse.

BCAA 8 – PERCENTUALE MINIMA DELLA SUPERFICIE AGRICOLA DESTINATA A SUPERFICI O ELEMENTI NON PRODUTTIVI



- Percentuale minima al 4% dei seminativi destinate ad aree ed elementi non produttivi, raggiungibile anche mediante il mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio
- Esclusione delle colture azotofissatrici (per costruzione ecoschema)
- Sono esentate le aziende:
 - i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
 - la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
 - o con una superficie di seminativi fino a 10 ettari.

Le sanzioni e il controllo della condizionalità rafforzata



Ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti e che **non sono conformi** ai **CGO** e al **mantenimento delle BCAA dei terreni** stabilite nel piano strategico della PAC, è applicata una sanzione amministrativa che può andare dall'1%, in caso di inosservanza non intenzionale, fino al 100% nei casi più gravi.

Ai fini del calcolo delle % di riduzioni del sostegno, è tenuto conto della gravità, portata, durata o ripetizione nonché dell'intenzionalità dell'inosservanza constatata.

Le non conformità sono considerate "accertate" se sono rilevate a seguito di un qualsiasi tipo di controllo realizzato in maniera integrata da diversi soggetti :

- •l' Organismo di Coordinamento, che gestisce per conto degli Organismi pagatori lo strumento di controllo dell' AMS (strumenti di misura automatici delle concentrazioni di PM10 e/o PM2,5) a livello nazionale;
- •gli **Organismi Pagatori** (**OP**), responsabili per le parti non delegate al Coordinamento e per la validazione e l'integrazione dei dati nelle proprie istruttorie;
- •le **strutture tecniche di controllo** che agiscono sotto la diretta supervisione degli OP, che assicurano lo svolgimento dei controlli a campione tramite le metodologie di telerilevamento e di controllo aziendale integrato (parte agricola e ambientale);
- •gli **Enti specializzati convenzionati con gli OP** che assicurano lo svolgimento dei controlli presso gli allevamenti soggetti alla condizionalità (requisiti di natura veterinaria e del benessere animale) e l'esecuzione dei Piani di Monitoraggio delle sostanze ormonali vietate;
- •gli **altri Enti e Organismi specializzati presenti sul territorio** che contribuiscono con le proprie segnalazioni di non conformità al completamento delle verifiche oggetto di valutazione da parte degli OP.

LA CONDIZIONALITÀ SOCIALE



- UE: attuazione volontaria nel 2023, obbligatoria nel 2025.
- IT: attuazione obbligatoria nel 2023.
- Rispetto delle norme fondamentali relative alle condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori agricoli e alla sicurezza e salute sul lavoro da parte dei beneficiari dei pagamenti diretti;
- Applicazione di **sanzioni** proporzionate, efficaci e dissuasive per gli agricoltori che non rispettano i requisiti;
- Clausola di valutazione del sistema tramite uno studio da realizzare dopo due anni dall'inizio del applicazione della condizionalità sociale.

I REGIMI PER IL CLIMA E L'AMBIENTE (ECOSCHEMI)



25% del massimale

- ➤Gli Stati membri devono attivare un sostegno a favore dei regimi volontari per il clima e l'ambiente ("regimi ecologici") alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC.
- Il sostegno per i regimi ecologici è concesso come pagamento annuale per ettaro ammissibile sotto forma di:
 - a) pagamenti aggiuntivi al sostegno di base al reddito; o
 - b) pagamenti totalmente o parzialmente compensativi dei costi supplementari sostenuti e del mancato guadagno.

Nuova architettura verde



ivello impegni

PAGAMENTI AGRO
CLIMATICO AMBIENTALI
PSR + OCM (volontari)

ECO – SCHEMI (volontari)

CONDIZIONALITA' RAFFORZATA (obbligatori)

Beneficiari e superfici

I 5 ECOSCHEMI del Piano Strategico Pac



Tipologia di eco-schemi	Milioni di euro	%
Eco 1 – Zootecnia (riduzione farmaco veterinario e pascolo o allevamento brado)	370,23	42
Eco 2 – Inerbimento colturale pluriennali	153,03	18
Eco 3 – Oliveti di rilevanza paesaggistica	147,80	17
Eco 4 – Sistemi di foraggere estensive	160,26	18
Eco 5 – Colture a perdere di interesse mellifero	42,7	5
Totale eco-schemi	874,06	100

Eco-schema 1: Pagamento per il benessere animale e la riduzione degli antibiotici (1)



L'ecoschema prevede 2 livelli di impegno

Il sostegno è concesso per tutte le **UBA oggetto d'impegno** come pagamento annuale sotto forma di pagamento aggiuntivo al sostegno di base

Livello 1		Livello 2		
Саро	€/UBA	Саро	€/UBA	
Bovini da latte	66	Bovini da latte e duplice attitudine	240	
Bovini da carne	54	Bovini da carne	240	
Bovini a duplice attitudine	54	Suini	300	
Bufalini	66			
Vitelli a carne bianca	24			
Suini	24			
Ovini	60			
Caprini	60			

Costo complessivo dell'ecoschema: € 370,23 milioni (42% del budget)

Eco-schema 1: Pagamento per il benessere animale e la riduzione degli antibiotici (1)



L'ecoschema prevede 2 livelli di impegno

LIVELLO 1

Contenuto	Descrizione
Impegno:	Prevede il rispetto di soglie di impiego del farmaco veterinario (antibiotici), espresse in DDD (Defined Daily Dose), diverse per tipologie zootecniche.
Classificazione allevamenti	In quattro quartili rispetto alla distribuzione della mediana regionale calcolato annualmente per le diverse tipologie zootecniche ammissibili.
	Gli allevamenti che entro il 31 dicembre dell'anno della domanda di aiuto dimostrino di rispettare i requisiti previsti rispetto alla mediana regionale, calcolata per l'anno precedente:
Ammissibilità al pagamento:	a.mantengono valori DDD entro il valore definito dalla mediana; b.mantengono valori DDD entro il valore soglia indentificato dal terzo quartile, ma lo riducono del 20%; c.hanno valori DDD che passano dal quarto al terzo quartile con una riduzione di almeno il 10%.
Controllo	il rispetto di ogni singolo allevamento delle soglie, utilizzando la banca dati Classyfarm (un sistema integrato finalizzato alla categorizzazione dell'allevamento in base al rischio, inserito nel portale nazionale vetinfo).

Cosa è il DDN (Defined Daily Dose)



La dose giornaliera definita, in inglese Defined Daily Dose (DDD), è una misura statistica del consumo di farmaco, definita dal Collaborating Center for Drug Statistics Methodology dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

La definizione dell'OMS è: "Il DDD è la dose media di mantenimento giornaliera presunta per un farmaco utilizzato per la sua indicazione principale negli adulti».

La DDD nel Ecoschema 1 - livello 1 - viene utilizzata per controllare il mantenimento del impiego antimicrobici entro valori (calcolati come media aziendale) uguali o inferiori alla soglia (con tolleranza di + 0,5 DDD).


In caso di allevamenti misti il rispetto dell'impegno è verificato con riferimento a ciascuna categoria di animale.

Allevamenti Ammissibili al livello 1



Fase 1: allevamenti con valore DDD che supera il valore della MEDIANA regionale per ciascuna categoria animale allevata

Fase 0: allevamenti con valore DDD uguale o inferiore al valore della MEDIANA regionale per ciascuna categoria animale allevati



Eco-schema 1: Pagamento per il benessere animale e la riduzione degli antibiotici (2)



LIVELLO 2

Contenuto	Descrizione
Impegno	Adesione al sistema SQNBA e svolgimento dell'intero ciclo o di una parte di esso al pascolo. Il pagamento è concesso unicamente al capo e non alla superficie (per evitare speculazioni).
Ammissibilità al pagamento	 assicurare attività di pascolamento degli animali per i periodi: Bovini da latte e duplice attitudine Vacche: almeno 30 giorni/anno Manze: almeno 3 mesi/anno Bovini da carne Fattrici: almeno 4 mesi/anno Vitelli: almeno 4 mesi/anno Suini: almeno 4 mesi/anno in allevamento confinato semibrado. adesione al SQNBA, salvo quanto previsto per i bovini da latte nelle zone montane.
Possibili deroghe	Allevamenti di piccole dimensioni, a condizione che i controlli necessari alla verifica delle attività di pascolo e allevamento semibrado vengano effettuati dalle Amministrazioni regionali/provinciali competenti.
Controllo	Convenzione tra Organismo pagatore e Organismo di certificazione

Sistema di Certificazione di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA)



- istituito ai sensi dell' art.224 bis della Legge 17 luglio 2020, n. 77 per il controllo degli impegni di pascolo
- il SQNBA mira di assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni nell'ambiente.
- L'obiettivo dell' Ecoschema 1 livello 2 tramite l'adesione degli allevamenti al SQNBA è quello di perseguire le finalità introdotte dalle Strategie Farm to Fork e Biodiversità 2030, relativamente alle tematiche di benessere animale e la sostenibilità ambientale contribuendo alla protezione ed alla resilienza delle zone agricole e naturali.

Eco-schema 2: Inerbimento delle colture arboree



Contenuto	Descrizione		
Ammissibilità	tutte le superfici occupate da colture permanenti (legnose agrarie) e altre specie arboree permanenti a rotazione rapida.		
Impegni	 inerbimento (spontaneo o artificiale) dell'interfila, fatta salva la pratica del sovescio, o, per le colture non in filare, all'esterno della proiezione verticale della chioma tra il 15 settembre e il 15 maggio dell'anno successivo; limitare ulteriormente e progressivamente l'uso di fitosanitari sull'intero campo, incluso il bordo, per il controllo della vegetazione di copertura. non lavorazione del suolo nell'interfila, fatta salva la pratica del sovescio. È consentito qualsiasi metodo di semina che non implichi la lavorazione del suolo.; durante tutto l'anno, gestire la copertura vegetale erbacea mediante operazioni di trinciatura-sfibratura della vegetazione erbacea, senza asportazione della vegetazione erbacea dal terreno. 		
Pagamento	120 €/ha aggiuntivi al sostegno di base (integrazione per impegni in Natura 2000 e ZVN).		
Controllo	SIPA-LPIS e monitoraggio con dati Sentinel		
Costo dell'ecoschema	l'impatto è di 153,03 milioni di euro (18% del budget).		

Eco-schema 3: Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico



Contenuto	Descrizione
Ammissibilità	tutte le superfici olivetate di particolare valore paesaggistico e storico (Regione o P.A), anche in consociazione con altre colture. (max 300 piante/ha). Per accedere è necessario aderire anche agli impegni previsti da ECO-2 (con possibilità di cumulo dei pagamenti)
Impegni	 potatura annuale delle chiome secondo criteri stabiliti divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura (salvo diversa indicazione) Sono impegni aggiuntivi a quelli previsti da ECO-2, ECO-5 e dai disciplinari di SQNPI.
Pagamento	220 €/ha aggiuntivi al sostegno di base (integrazione per impegni in Natura 2000 e ZVN).
Controllo	SIPA-LPIS e monitoraggio con dati Sentinel
Costo dell'ecoschema	l'impatto è di 147,80 milioni di euro (17% del budget).

Eco-schema 4: Sistemi foraggeri estensivi



Contenuto	Descrizione
Obiettivo	l'introduzione in avvicendamento di colture leguminose e foraggere, nonché da rinnovo con l'impegno alla gestione dei residui con un ottica di carbon sink.
Ammissibilità	1. Tutte le superfici a seminativo in avvicendamento
Impegni	 Assicurare la presenza di colture leguminose e foraggere, nonché di colture da rinnovo. Su tali superfici non è consentito l'uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari e nel corso dell'anno; In caso di colture da rinnovo effettuare l'interramento dei residui.
Pagamento	110 €/ha aggiuntivi al sostegno di base (integrazione per impegni in Natura 2000 e ZVN).
Controllo	SIPA-LPIS e monitoraggio con dati Sentinel
Costo dell'ecoschema	l'impatto è di 160,26 milioni di euro (19% del budget).

Eco-schema 5: Misure specifiche per gli impollinatori (sia su colture erbacee che arboree)



Contenuto	Descrizione
Ammissibilità	le superfici a seminativo e quelle occupate da colture arboree permanenti.
Impegni	 Nell' interfila dei seminativi o delle coltivazioni arboree o, per le colture non in filare, all' esterno della proiezione verticale della chioma, mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere), spontanee o seminate, nell' anno di impegno. Il mantenimento viene assicurato tramite la semina con metodi che non implichino la lavorazione del suolo. Non eseguire operazioni di asportazione, sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura. Non utilizzare diserbanti chimici, ma eseguire il controllo esclusivamente meccanico o manuale di piante infestanti non di interesse apistico. Non utilizzare i prodotti fitosanitari non consentiti su tutta la superficie a seminativo e durante la fioritura della coltura arborea o mellifera(durante il resto dell' anno, è possibile applicare quelli poco persistenti, con DT50 < 15 giorni)
Pagamento	premio medio annuale indifferenziato di tipo flat aggiuntivo (top up) al sostegno di base al reddito di 500 euro ad ettaro per i seminativi e di 250 euro ad ettaro per le colture arboree (integrazione per impegni in Natura 2000 e ZVN).
Controllo	SIPA-LPIS e monitoraggio con dati Sentinel.
Costo dell'ecoschema	43.43 milioni (5% del budget).





10% del massimale

- Cli Stati membri garantiscono la ridistribuzione del sostegno dalle aziende più grandi a quelle di piccole o medie dimensioni, prevedendo un sostegno ridistributivo al reddito sotto forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile per gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del sostegno di base al reddito.
- ➤ Gli Stati membri fissano un **importo per ettaro**, nonché il **numero massimo di ettari per agricoltore** per cui è versato il sostegno ridistributivo al reddito.

IL SOSTEGNO REDISTRIBUTIVO AL REDDITO (CRISS) (2)



- Sono ammissibili i primi 14 ettari delle aziende fino alla soglia di 50 ha, stabilendo il premio:
- Importo: 81,7 €/ha
- Il pagamento è erogato su tutti gli ettari ammissibili a disposizione dell'agricoltore, anche se non coperti da diritti all'aiuto, di dimensione maggiore di **0,5 ha**.

Aziende	Importo
Inferiore a 0,5 ettari	Nessun pagamento
Fino a 14 ettari	81,7 euro/ha
Da 14 ettari fino a 50 ettari	81,7 euro/ha per i primi 14 ettari
Maggiore di 50 ettari	Nessun pagamento

IL SOSTEGNO I GIOVANI AGRICOLTORI





Il sostegno per i giovani agricoltori sarà da entrambi i pilastri con i seguenti tipi di interventi:

- •I pilastro: sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori (CISYF) (Art. 27);
- •II pilastro: sostegno per l'insediamento dei giovani agricoltori (Art. 69).
- •Trasferimento da I a II pilastro: 36 milioni di euro al anno

IL SOSTEGNO COMPLEMENATRE AL REDDITO PER I GIOVANI AGRICOLTORI





I° pilastro

Budget: 2% delle dotazioni per i pagamenti diretti

Beneficiari: Giovani agricoltori

Tipologia di sostegno: pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile.

Importo: 50% del valore medio dei titoli stimato per il pagamento di base (BISS), quindi circa 87 euro/ha.

Durata: max **5 anni**, dall'anno di presentazione della domanda.

Limite massimo a pagamento: 90 ettari

GIOVANI AGRICOLTORI





REQUISITI:

- 1.Limite massimo età massima di **40 anni**;
- 2.essere considerati come «capo
 azienda»;
- 3.avere adeguati requisiti di formazione o competenze richieste;
- 4.diritto a un pagamento nell'ambito del BISS;
- 5.essere a disposizione di ettari ammissibili;

SOSTEGNO ACCOPPIATO





Max 13+2% del massimale

- Massimale finanziario ≤ 10% del massimale PD [352,0 Mio EUR]
- Un ulteriore 2% può essere utilizzato per aiuti accoppiati per le colture proteiche [71,2 Mio EUR]
- I settori per i quali è possibile erogare gli aiuti accoppiati sono identificati nel regolamento e nelle scelte del PSP.

SOSTEGNO ACCOPPIATO: ZOOTECNIA




Interventi	Plafond	Importo unitario	Unità di misura
Grano Duro	91.356.852,10	105,00	ha
Protoleaginose	12.726.000,00	45,00	ha
Agrumi	15.907.886,75	100,00	ha
Riso	74.085.463,86	340,00	ha
Barbabietola	19.998.440,28	750,00	ha
Pomodoro	10.453.996,20	170,00	ha
Olio Dop	11.817.011,22	120,00	ha
Leguminose	39.157.969,45	90,00	ha
Soia	30.886.907,55	110,00	ha

SOSTEGNO ACCOPPIATO: PRODUZIONI VEGETALI




Interventi	Plafond	Importo unitario	Unità di misura
Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità	68.625.532,72	70,00	capo
Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità siti in zone montane	20.906.848,68	120,00	capo
Bufale da latte	3.181.028,76	30,00	capo
Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico	27.270.746,36	140,00	capo
Capi bovini macellati, età 12 - 24 mesi, allevati per almeno sei mesi	3.176.745,00	60,00	capo
Agnelle da rimonta	7.726.816,10	6,00	capo
Capi ovini e caprini macellati	5.453.900,64	6,00	capo
Vacche a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico, inserite in piani selettivi o di gestione razza	9.998.722,00	150,00	capo
Capi bovini macellati, età 12 - 24 mesi, allevati per almeno dodici mesi (misure da semplificare)	64.542.833,76	60,00	capo
Vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte	7.726.699,10	60,00	capo


AZIENDA CON TITOLI CON VALORE BASSO (euro/ha) (superficie ammissibile: 45 ettari)




AZIENDA CON TITOLI CON VALORE MEDIO (euro/ha) (superficie ammissibile: 45 ettari)




AZIENDA CON TITOLI CON VALORE ALTO (euro/ha) (superficie ammissibile: 45 ettari)



AZIENDA MAIDICOLA (euro/ha) (superficie ammissibile: 200 ettari)



AZIENDA CON GIOVANE E ACCOPPIATO (euro/ha) (superficie ammissibile: 45 ettari)



CAPPING E DEGRESSIVITA' (1)



- Secondo il Reg. Ue 2021/2115, gli Stati membri possono prevedere la degressività e il capping per gli agricoltori che:
 - ricevono un ammontare di pagamenti diretti superiore a 60.000 euro, dopo aver detratto il costo del lavoro;
- il taglio è graduale e suddiviso per i seguenti scaglioni

Detrazione	DA (euro)	A (euro)
0%	0	60.000
fino all'85%	60.000	100.000
-100%	>100.000	

Ogni SM, nel proprio PSP, può fissare scaglioni supplementari superiori a 60.000 euro e specificare le percentuali di riduzione.

CAPPING E DEGRESSIVITA' (2)



- L'applicazione della degressività e del capping è volontaria per gli Stati membri.
- > Il PSP non prevede l'applicazione della degressività e del capping.



SVILUPPO RURALE



- Dalle 21 "misure" agli 8 "tipi di interventi".
- > I tipi di interventi contemplati sono i seguenti:
 - a) gli impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione;
 - b) i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici
 - c) gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori;
 - d) gli investimenti;
 - e) l'insediamento dei giovani agricoltori e l'avvio di nuove imprese rurali;
 - f) gli strumenti per la gestione del rischio;
 - g) la cooperazione (PEI AGRI, LEADER);
 - h) lo scambio di conoscenze e l'informazione.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO A): IMPEGNI AMBIENTALI, CLIMATICI E ALTRI IMPEGNI IN MATERIA DI GESTIONE



- ACA 1 Produzione integrata
- ACA 2 Uso sostenibile dell'acqua
- ACA 3 Tecniche lavorazione ridotta dei suoli
- ACA 4 Apporto di sostanza organica nei suoli
- ACA 5 Inerbimento colture arboree
- ACA 6 Cover cops
- ACA 7 Conversione seminativi a prati e pascoli
- ACA 8 Gestione prati e pascoli permanenti
- ACA 9 Impegni gestione habitat specifici natura 2000
- ACA 10- Supporto alla gestione di investimenti non produttivi
- ACA 11 Fasce inerbite e fasce tampone
- ACA 12 Colture a perdere-corridoi ecologici-fasce ecologiche
- ACA 13 Impegni specifici di gestione effluenti zootecnici
- ACA 14 Allevatori custodi dell' agrobiodiversità
- ACA 15 Agricoltori custodi dell' agrobiodiversità
- ACA 16 Conservazione agrobiodiversità banche germoplasma
- ACA 17 Impegni specifici di gestione della fauna selvatica

TIPOLOGIA DI INTERVENTO A): IMPEGNI AMBIENTALI, CLIMATICI E ALTRI IMPEGNI IN MATERIA DI GESTIONE



- ACA 18 Impegni per l'apicoltura
- ACA 19 Impegni specifici di uso sostenibile dei fitosanitari
- ACA 20 Impegni specifici di uso sostenibile dei nutrienti
- ACA 21 Impegni specifici di gestione dei residui
- ACA 22 Impegni specifici Risaie (biodiversità)
- ACA 23 Impegni specifici sostenibilità ambientale allevamenti
- ACA 24 Pratiche agricoltura precisione
- ACA 25 Tutela paesaggi storici
- ACA 26 Ritiro seminativi dalla produzione
- Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima
- Sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agrogforestali
- Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
- Benessere animale
- Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche forestali

